

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2002

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/67/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo d'adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 dell'accordo europeo che stabilisce una associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro, approvato con decisione 93/742/Euratom, CECA, CE del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾, determina il regime di scambio per i prodotti agricoli trasformati ivi enumerati. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali.
- (2) Con decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione CE-Ungheria, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento del regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati come previsto nel protocollo 3 dell'accordo europeo ⁽⁵⁾, il protocollo 3 dell'accordo europeo è stato modificato per quanto concerne il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2002.
- (3) Per conseguenza, è opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria aperti per l'anno 2002 dal regolamento (CE) n. 2542/2001 della Commissione ⁽⁶⁾ e aprire i nuovi contingenti annuali

previsti dall'allegato I al protocollo 3. Per l'anno 2002, i nuovi contingenti sono aperti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Inoltre, è opportuno precisare che le importazioni provenienti dall'Ungheria già realizzate in applicazione dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2542/2001 devono essere considerati come facenti parte dei nuovi contingenti tariffari. A questo proposito, giova ricordare che l'eventuale rimborso dei dazi applicati a queste importazioni sarà effettuato ai sensi degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁸⁾.

- (4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari aperti per l'Ungheria siano gestiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (5) È opportuno sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché dei dazi addizionali, applicabili a partire dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93, che sono stati determinati nel quadro dell'accordo europeo con l'Ungheria dal regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2002 ⁽¹⁰⁾.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 1477/2000 deve essere modificato di conseguenza.
- (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 82.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.

⁽¹⁰⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 39.

2. I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie dell'Ungheria di cui agli allegati I e II sono aperti ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per l'anno 2002, sono aperti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

3. I contingenti tariffari applicabili ai prodotti di cui all'allegato I sono esenti da dazio.

4. Nel limite dei contingenti tariffari precisati all'allegato II, un dazio pari allo 0 % + 1,8 EUR/100 kg/netto eda è applicato ai prodotti corrispondenti. Tale dazio è soggetto, a partire dal 1° gennaio 2003, ad una riduzione annuale del 10 %.

Articolo 2

I quantitativi di merci oggetto di contingenti tariffari messi in libera pratica, a contare dal 1° gennaio 2002, ai sensi del regolamento (CE) n. 2542/2001 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono compresi nei quantitativi previsti agli allegati I e II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, è soppresso il terzo trattino;
- 2) gli allegati V, VI, VII e VIII sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella Comunità di merci originarie dell'Ungheria — esenti da dazi

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente 2002	Aumento annuale a partire dal 2003
			(1 000 kg/netto)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
09.5616	0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	132	12
09.5257	0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 ex 3302 10 3302 10 21 3302 10 29	Paste da spalmare lattiere aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 39 % ed inferiore al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, tranne quelle che ricadono sotto il codice NC 2106 90 20 (!) tranne gli sciroppi a base di zucchero, aromatizzati o addizionati con coloranti Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per le industrie alimentari o delle bevande: – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola – altri	4 498	409
09.5213	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10	5 205	473
09.5215	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	1 170	106
09.5217	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	2 173	198
09.5219	1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	54	5
09.5221	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	6 948	632
09.5223	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
09.5225	1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	139	13
09.5227	1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	1 692	154
09.5227	ex 1901 90	– Altri, ad esclusione dei prodotti di cui al codice NC 1901 90 91	2 596	236
09.5228	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	1 144	104
09.5229	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	61	6

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente 2002	Aumento annuale a partire dal 2003
			(1 000 kg/netto)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
09.5231	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	200	18
09.5233	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4 580	416
09.5617	2008 99 85 2008 99 91	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	220	20
09.5237	2101 12 98 2101 20	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè, diverse da quelle del codice NC 2101 12 92 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	23	2
09.5239	2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	1 016	92
09.5619	2102 20 11 2102 20 19	Lieviti morti	286	26
09.5241	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	4 365	397
09.5243	2104	Preparazioni per zuppe, minestre e brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	1 186	108
09.5245	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	97	9
09.5251	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	3 307	301
09.5253	2203 00	Birra di malto ⁽¹⁾	2 341	213
09.5255	2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	678	62
09.5211	3823 3823 12 3823 70	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – Acido oleico – Alcoli grassi industriali	1 269	115

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui al codice NC 2106 90 10, l'ammissione al beneficio della preferenza è subordinata alle condizioni enunciate nelle disposizioni comunitarie interessate.

⁽²⁾ Tale contingente è sospeso a decorrere dall'1.7.2002.

ALLEGATO II

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella Comunità di merci originarie dall'Ungheria

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quota annuale 2002	Aumento annuale a partire dall'1.1.2003	Dazio applicabile all'1.1.2002
			(1 000 kg/netto)		
09.5209	0710 40 00	Granturco dolce	16 882	1 688	0 % + 1,8 EUR/100 kg netto eda ⁽¹⁾
	0711 90 30				
09.5235	2001 90 30	Granturco dolce	14 074	1 407	0 % + 1,8 EUR/100 kg netto eda ⁽¹⁾
	2004 90 10				
	2005 80 00				

⁽¹⁾ Tale dazio è soggetto, a partire dall'1.1.2003, ad una riduzione annua del 10 %.